

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2000, n° 1117

ELENCO 1 - OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/23, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria:

1. opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
2. opere comprese in Piani Particolareggiati * (1);
3. nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 2 e 3;
4. discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
5. aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
6. condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 metri o di profondità superiore a 1,2 metri), comprese le relative infrastrutture e servitù;
7. scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
8. linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
9. realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
10. apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
11. allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
12. opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 metro o lunghezza superiore a 10 metri;
13. escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali: cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al punto 25 dell'Elenco 3);

14. livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 metri;
15. opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** *****;
16. bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ***** (2);
17. costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e ***** (3);
18. bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
19. spianamento di dune costiere;
20. impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico (4);
21. perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza) (4);
22. disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi (terreno non sottoposto a lavorazioni agricole da almeno 8 anni);
23. sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle comprese nella categoria *****.

* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. 3/99;

** esclusione dei lavori pubblici di "Pronto intervento";

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;

**** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica promossi dalla Regione e dalle Province.

(1) La successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani Particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione.

(2) E' necessario allegare l'autorizzazione rilasciata dai Servizi Tecnici di Bacino – Regione Emilia Romagna per la realizzazione di bacini idrici artificiali.

(3) Qualunque intervento sui corsi d'acqua demaniali, quale intubamento, tombamento, attraversamento, soglia, arginatura, prelievi d'acqua e quant'altro, necessita di specifica autorizzazione da parte dei Servizi Tecnici di Bacino – Regione Emilia Romagna.

(4) Lo scavo di pozzi (o ricerca di acque sotterranee), siano essi ad uso domestico od extra-domestico, comporta specifica autorizzazione da richiedere ai Servizi Tecnici di Bacino - Regione Emilia Romagna.

N.B.

- Gli interventi in "Abitati da consolidare o trasferire" necessitano di specifica Autorizzazione sismica da richiedere separatamente.